

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ELETTIVA
NEI COMITATI DI DIPARTIMENTO DELL'AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 UMBRIA**

INDICE

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Rappresentanza Elettiva all'interno del Comitato di Dipartimento

ART. 3 – Durata in carica

ART. 4 – Elettorato attivo e passivo

ART. 5 – Indizione delle elezioni

ART. 6 – Commissione elettorale

ART. 7 – Seggio elettorale

ART. 8 – Operazioni di voto

ART. 9 – Scrutinio delle schede

ART. 10 – Ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti

ART. 11 – Validità temporale

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti elettivi dei Dipartimenti della Azienda USL UMBRIA n. 1.

ART. 2 - Rappresentanza Elettiva all'interno del Comitato di Dipartimento

1. Richiamato l'art. 26 , comma 8 , della L.R. 18/2012 e la DGR 910 del 29/07/2013 il Comitato di Dipartimento è composto da:

- Direttore del Dipartimento;
- Direttori delle strutture complesse,
- Direttori delle Strutture semplici a valenza dipartimentale
- Direttore del SITRO
- Da un rappresentante dei dirigenti medici, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento;

- Da un rappresentante del restante personale dirigente sanitario, se presente, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento;
- Da un rappresentante del personale infermieristico e/o tecnico sanitario e/o riabilitativo, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento;
- Da un rappresentante del restante personale eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento.

2. La rappresentanza elettiva concorre ad assicurare la partecipazione più ampia del personale per la definizione dei principi e dei criteri generali relativi all'organizzazione delle strutture ed alla gestione dei servizi.

3. Ove non sia possibile, per mancanza all'interno del Dipartimento interessato del personale correlato, eleggere tutta la componente elettiva del Comitato di dipartimento, esso sarà costituito con la sua sola componente di diritto e/o con quella elettiva massima possibile.

4. Qualora all'atto di approvazione del presente Regolamento non siano presenti tutte le figure professionali che partecipano di diritto al Comitato, si procederà successivamente alle necessarie integrazioni.

ART. 3 - Durata in carica

1. I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza fino alla scadenza del triennio.

3. Qualora la lista degli eletti sia esaurita si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante.

4. I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale degli altri componenti eletti.

ART. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è individuato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, assegnati formalmente ad una o più strutture del Dipartimento da almeno sei mesi e per almeno 18 ore settimanali, appartenenti ad una delle

rappresentanze del medesimo ruolo che concorre a costituire la componente elettiva del Comitato di Dipartimento.

2. Ove il Dipendente sia assegnato a strutture diverse di diversi dipartimenti, egli sarà considerato elettore ed eleggibile per uno solo di essi e, nella fattispecie, per quello dove detiene il numero maggior di ore di assegnazione.

3. Ove il dipendente sia assegnato a due strutture differenti di diversi dipartimenti per un pari numero di ore, egli dovrà optare per uno dei due dipartimenti, ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per le votazioni, mediante apposita comunicazione da recapitarsi al presidente della Commissione elettorale.

4. Il personale che sia in stato di part-time per un numero di ore settimanali inferiore a 18, conserva esclusivamente il diritto all'elettorato attivo.

5. Non sono eleggibili alle rappresentanze di cui al presente Regolamento i dipendenti che abbiano subito in via definitiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, a meno che, alla data fissata per le elezioni, non siano trascorsi più di due anni dalla avvenuta comminazione della stessa

6. Non sono altresì eleggibili i componenti di diritto del Comitato di Dipartimento, di cui all'articolo 2.

7. Ai dipendenti che ricoprono incarichi ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica, Veterinaria e PTA del 1998/2001 viene data la facoltà di poter essere eletti nel Dipartimento presso il quale ricoprono detto incarico

ART. 5 - Indizione delle elezioni

1. Nella prima fase di attivazione dei Dipartimenti, le elezioni per la individuazione dei componenti elettivi del Dipartimento sono indette dal Direttore Generale, con convocazione della Commissione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

2. Le votazioni devono essere svolte in una sola giornata dalle ore 9,00 alle 17,00.

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori.

4. Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda per i 20 giorni consecutivi antecedenti il giorno fissato per le elezioni e pubblicato sul sito Aziendale.

ART. 6 - Commissione elettorale.

1. Almeno venti giorni prima delle elezioni il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale.

2. I componenti della Commissione sono quattro, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario (quest'ultimo senza diritto di voto nell'ambito della Commissione), e sono scelti tra i Dirigenti e tra il personale appartenente alla categoria D dipendenti dall'Azienda e che non risultino assegnati ad alcuno dei Dipartimenti interessati.

3. La Commissione Elettorale provvede a:

a. acquisire dal Servizio Amministrazione del Personale gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;

b. integrare, qualora risulti necessario, e sulla base di documentazione certa, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;

c. pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo nell'Albo Pretorio Aziendale, nel sito internet aziendale e anche nei seggi elettorali, previa verifica degli stessi, almeno sette giorni prima della data delle elezioni;

d. determinare l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali;

e. gestire le attività di organizzazione dei seggi elettorali;

f. nominare e costituire i seggi elettorali;

g. decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;

h. espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri Organi o Soggetti dell'Azienda;

4. Le decisioni della Commissione Elettorale, sono assunte a maggioranza.

5. La Commissione, per ciascuna riunione, redige appositi verbali e li trasmette al Direttore Generale.

ART. 7 - Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.

2. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio ed eserciteranno validamente il loro diritto al voto presso il seggio dove prestano la loro attività. Di ciò ne sarà dato atto nel verbale.
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente e il segretario.
4. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento ed imparzialità di tutte le operazioni di voto.
5. All'atto della costituzione del seggio il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto e verifica la presenza delle cabine idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto, e prende in consegna l'urna dove devono essere deposte le schede.
6. Tutte le schede devono essere timbrate e vidimate dal Presidente del seggio o da un componente da esso delegato.

ART. 8 - Operazioni di voto

1. Tutti i dipendenti dell'Azienda assegnati al Dipartimento interessato sono titolari di elettorato attivo e passivo nel rispettivo ruolo di appartenenza e della rappresentanza da eleggere, secondo le indicazioni di cui al precedente art. 4.
2. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti.
3. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza limitatamente all'ambito del ruolo e categoria cui lo stesso appartiene.

ART. 9 - Scrutinio delle schede

1. Lo scrutinio delle schede avviene presso il seggio elettorale, è aperto al pubblico e prosegue senza interruzione fino alla sua conclusione.
2. L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto, sente gli scrutatori.
3. Non vengono attribuiti i voti derivanti da schede nulle.

4. Sono dichiarate nulle le schede che presentino segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ovvero abbia espresso più di una preferenza o una preferenza ad un candidato non eleggibile.

ART. 10 - Ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, ultimate le operazioni di scrutinio trasmette i verbali delle votazioni, unitamente all'elenco dei votanti, alla commissione elettorale, che, verificata la regolarità anche formale delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale, che con atto deliberativo provvede alla proclamazione degli eletti.

2. Risultano eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato come somma dei voti espressi in ciascun seggio il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si applica il criterio della anzianità di servizio. Qualora colui che risulti eletto non intenda accettare la nomina, si provvederà allo scorrimento della graduatoria degli eletti.

3. Il Direttore Generale pubblica l'atto deliberativo di proclamazione degli eletti entro 2 giorni dalla sua adozione all'Albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale.

4. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso motivato da parte di chi detenga il diritto all'elettorato attivo e/o passivo.

5. Il ricorso di cui al precedente comma 3 è trasmesso al Direttore Generale entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo di proclamazione degli eletti.

6. Il Direttore Generale si esprime in merito al ricorso entro i successivi 3 giorni.

7. La decisione del Direttore Generale assunta ai sensi del precedente comma 5 non è ulteriormente ricorribile.

ART. 11 - Validità temporale

1. Il presente regolamento ha validità dal momento della sua approvazione con atto del Direttore Generale, e potrà essere modificato o integrato a seguito di modifiche dell'Atto Aziendale, o di modifiche intervenute per legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico in materia di elezioni.